

A tutti gli Sportelli per gli amministratori di sostegno

Con l'art. 2 bis della legge regionale 16.11.2010 n. 19 come modificata dalla legge regionale 27.12.2019 n.24 è stato normato l'intervento economico che la Regione riconosce in favore degli amministratori di sostegno di persone residenti nel territorio regionale nel caso in cui il giudice tutelare assegni un'equa indennità ai sensi dell'art. 379 c.c. e rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'interessato.

La norma prevede che l'ammontare dell'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino ad un massimo di 800 euro per ciascun amministrato e qualora l'importo non sia stabilito, è pari a 600 euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può accedere all'intervento regionale per un massimo di cinque amministrati.

La norma reca, infine, la disciplina procedurale per poter accedere a tale contributo (modalità di presentazione della domanda, termini di scadenza, attività istruttoria).

Per quanto di interesse, per poter accedere al contributo regionale sono necessarie le seguenti condizioni: I. che l'amministratore di sostegno risieda nel territorio della regione FVG; II che il giudice tutelare abbia accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un'equa indennità; III che il giudice tutelare abbia accertato l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'interessato.

Agli sportelli che ricevano un'istanza di liquidazione dell'indennità ex art. 379 c.c. in cui l'amministratore di sostegno chieda di accedere all'intervento economico di cui alla legge citata, si raccomanda di controllare quanto segue:

- 1) che l'istanza sia corredata da copia del rendiconto della gestione aggiornato;
- 2) che l'istante indichi la consistenza del patrimonio (mobiliare e immobiliare) del beneficiario;

3) che l'amministratore di sostegno dichiari sotto la propria responsabilità che ricorrono i presupposti di cui all'art.2 bis della legge n.19/10 e segnatamente *dichiari l'impossibilità di porre a carico del patrimonio dell'amministrato l'indennità ex art. 379 c.c.*

In assenza di tali condizioni l'istanza sarà rigettata e l'indennità liquidata, se ne ricorrono i presupposti, con le modalità e secondo i criteri consueti, essendo impossibilitato il giudice a valutare se sussistono i presupposti di cui all'art.2 bis della legge n.19/10.

Pordenone, 04 marzo 2020

I Giudici tutelari

dr.ssa Chiara Ilaria Risolo

dr.ssa Lucia Dall'Armellina